

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 7 novembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. i

¹ Non sono soggetti all'obbligo assicurativo:

- i. i pompieri di milizia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 832.202**

